


Al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 341, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive modificazioni;
- VISTA** la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 26 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione";
- VISTA** la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante "Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo" e successive modificazioni;
- VISTA** la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Misure per il diritto al lavoro dei disabili";
- VISTA** la legge 2 maggio 1999, n. 124, recante "Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico";
- VISTA** la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante "Misure per la scuola scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione";
- VISTO** il decreto-legge 28 agosto 2000, n. 240, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2000, n. 386, recante "Disposizioni urgenti per l'ordinato corso dell'anno scolastico 2000-2001, e in particolare l'articolo 1 comma 6-ter";
- VISTO** il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 235, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 331, recante "Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato corso dell'anno scolastico 2001-2002";
- VISTO** il decreto-legge 25 settembre 2002, n. 212, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 208, recante "Misure urgenti per la scuola, l'università, la ricerca scientifica e tecnologica e l'alta formazione artistica e musicale, e in particolare l'articolo 6";
- VISTO** il decreto legislativo 31 giugno 2003, n. 156, recante "Codice di natura di protezione dei dati personali" e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, recante "Disposizioni urgenti per assicurare il regolare corso dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di università";
- VISTO** il decreto legislativo 2 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modificazioni;
- VISTA** la legge 29 dicembre 2006, n. 296, e in particolare l'articolo 1, comma 605, lettera c), che ha trasformato le graduatorie permanenti di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, in graduatorie ad esaurimento e l'articolo 1 comma 607;
- VISTO** il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante "Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

per equazione telefonica", con particolare riferimento all'articolo 64.

VISTO il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 159, recante disposizioni urgenti in materia di istruzione e università, e in particolare l'articolo 5-bis;

VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 59, recante "Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile", ed in particolare l'articolo 52;

VISTO il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, recante "Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010", e in particolare l'articolo 1, commi 4-tertio e 4-quinquies e il relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 30 luglio 2010, n. 165;

VISTI gli articoli 1014, comma 3, e 638, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

VISTO il decreto-legge 12 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, recante "Stato-campese – prime disposizioni urgenti per l'economia", e in particolare l'articolo 9, comma 20 e 2-ter;

VISTO il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, recante "Provvede alle norme urgenti in materia di disposizioni legislative", e in particolare l'articolo 14, commi 2-ter e 2-quarto;

VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo" e successive modificazioni e in particolare l'articolo 8, comma 1, ove si dispone che le domande e i relativi allegati per la partecipazione a concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni vengano inviati esclusivamente per via telematica;

VISTA la legge 24 dicembre 2012, n. 226, recante "Disposizioni per la firmataria de bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)", e in particolare l'articolo 1, commi 102, 106 e 107;

VISTO il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 138, recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca", con particolare riferimento all'articolo 5, commi 4-bis e all'art. 15 commi 3-bis e 3-ter;

VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 103 recante "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito in Legge 25 febbraio 2016, n. 21, recante "Provvede alle norme urgenti in materia di disposizioni legislative" ed in particolare, l'art. 1, comma 10-bis, ove si provvede di un anno il termine di validità delle procedure ed assunzione esultate con D.M. 1 aprile 2014 n. 235;

VISTO il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 59, recante "Riforma, riorganizzazione e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei titoli di docente nella scuola secondaria per consentire l'accesso alla maturazione teorica e



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

entro alla della progettazione e norme dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 15 luglio 2015, n. 167), come modificate dalla legge 145 del 30 dicembre 2018, *«Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il biennio 2019-2021»*;

VISTO il Decreto legislativo 13 aprile 2017 n. 65, recante *«Organizzazione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla scuola sino al biennio di scuola dell'obbligo»*, commi 180 e 181, lettera c), della legge 15 luglio 2015, n. 167), ed in particolare l'articolo 14, comma 4;

VISTO il decreto-legge 17 luglio 2018 n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018 n. 66, recante *«Disposizioni urgenti per la difesa del lavoro e delle imprese»*, ed in particolare l'art. 4;

VISTO il Regolamento 31 aprile 2016 n. 2016679(1) ex Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 443, recante *«Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»*, e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, recante *«Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 gennaio 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133»*;


VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 27 marzo 2006, n. 123, concernente il Regolamento recante *«Norme sulle modalità di integrazione e accorpamento delle graduatorie provinciali per le scuole degli articoli 1, 2, 6 e 11 della legge 3 maggio 1996 n. 127»*;

VISTO il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 giugno 2007 n. 131, recante *«Regolamento per il conferimento delle cattedre al personale docente ed educativo ai sensi dell'art. 1 della legge 10-22, n. 124»*, ed in particolare gli artt. 3, 5 e 6;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 16 settembre 2010, n. 249, recante Regolamento concernente: *«Organizzazione della disciplina del concorso e della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado ai sensi dell'art. 2, comma 116, della l. n. 244 del 24 dicembre 2007»* e successive modificazioni ed in particolare l'articolo 13 e l'art. 15, comma 17;

VISTO il decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 15 marzo 2007, n. 37, recante *«Tabelle di valutazione dei titoli per il personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado in tutte le varie fasce»*, come modificato dal decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 15 settembre 2007, n. 78;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca 1 aprile 2014, n. 130, recante *«Disposizioni per l'integrazione e l'accorpamento delle graduatorie ed assegnamento per il triennio scolastico 2014-15, 2015-16, 2016-17»*;



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 259 del 9 maggio 2017, che dispone la revisione e l'aggiornamento delle tipologie delle classi di concorso per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal DPR 19/2016 come indicate nell'allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto anzidetto;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 1 giugno 2017, n. 374 concernente le disposizioni per la costituzione delle graduatorie di istituto per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo per il triennio scolastico 2017/2020;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 12 giugno 2017 n. 400 ed in particolare l'articolo 5 che ha disposto l'adeguamento delle graduatorie ad esaurimento delle classi di concorso della scuola secondaria di I e II grado alle nuove classi di concorso di cui al D.P.R. 14 febbraio 2015, n. 19;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 23 aprile 2018 n. 335, concernente le disposizioni per la valutazione del servizio prestato dagli insegnanti della scuola dell'infanzia presso le sezioni primavera;

VISTO il parere reso dal Consiglio di Stato nell'Adunanza del 13 maggio 2019, n. 1052;

CONSIDERATA la necessità di collegare le disposizioni oggetto del presente decreto alle questioni sollevate dalla Commissione Europea con il caso Eu Pilot 8045/15/EMPL ("Punteggio assegnato alle qualifiche professionali ottenute dagli insegnanti in Stati membri diversi dall'Italia, ai fini del loro collocamento nelle graduatorie scolastiche");

RITENUTO di consentire ai docenti iscritti e cancellati ai sensi della legge 14/2004 di reinscrivere nelle graduatorie di scuola "ad esaurimento", anche in ragione delle numerose prammie giurisdizionali che hanno visto secondario l'Amministrazione;

CONSIDERATA la necessità di definire le graduatorie ad esaurimento e le graduatorie di Istituto di I fascia in tempo utile, per le assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato per il triennio 2019/2022 e la necessità di fissare, per l'as 2019/2020 un termine congruo in relazione alle esecuzioni temporali, normalmente previste per il conseguimento dei titoli;

ACQUISITO il parere del CSP, nella seduta del 17 aprile 2019 e ritenuto di non poter accogliere la richiesta di reampliamento dei posti per il personale in possesso del requisito di cui alla legge n. 68/99 per mancanza di iscrizioni al collocamento obbligatorio alla data di presentazione del 8 comma;

D E C R E T O

Art. 1

*Aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il personale docente ed educativo –
D'aggiornamento da una provincia all'altra*

1. Il personale docente ed educativo, iscritta a pieno titolo o con riserva, nelle fasce I, II, III e aggiuntiva (di seguito, per semplicità, denominata "IV") delle graduatorie ad esaurimento costituite in ogni provincia, può chiedere:



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- a) la permanenza, cioè l'aggiornamento del punteggio con cui è iscritto in graduatoria;
 - b) il reinsediamento in graduatoria con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione per non aver presentata domanda di permanenza e/o aggiornamento nei termini previsti, ai sensi dell'art. 1 comma 1 bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143;
 - c) la conferma di iscrizione e con riserva la scelta del proprio posto.

A norma dell'articolo 1, comma 1-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, la permanenza a posto titolo o con riserva, nelle graduatorie ad esaurimento avviene su domanda dell'interessato, da presentarsi con le modalità ed i termini di cui al successivo articolo 9. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni successivi successivi. A domanda dell'interessato da presentarsi entro il successivo termine di aggiornamento sarà consentito il reinsediamento in graduatoria con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.
 - d) il trasferimento da una provincia ad un'altra nella quale verrà collocato, per essere nelle graduatorie di destinazione, anche con riserva, nella corrispondente fascia di appartenenza con il punteggio spettante, eventualmente aggiornato a seguito di contestuale richiesta.

La richiesta di trasferimento da una provincia ad altra comporta automaticamente il trasferimento da tutte le graduatorie ed esaminate in cui l'aspirante è iscritto e, conseguentemente, la cancellazione da tutte le graduatorie ad esaurimento della provincia di provenienza.
 - e) Per effetto dell'istituzione della provincia di Monza Brianza, gli aspiranti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento di Milano, che chiedono il trasferimento nelle graduatorie ad esaurimento di Monza Brianza, mantengono la medesima anzianità di iscrizione maturata nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Milano, in cui erano precedentemente iscritti.
2. Le situazioni soggette a scadenza, con il diritto di mantenere la preferenza a parità di punteggio devono essere riconfermate, anche nel caso di sola permanenza. Pertanto, il personale interessato nel compilare la domanda deve far riferimento alle scadenze della relativa sezione. In mancanza, i titoli di preferenza non vengono riconfermati nelle graduatorie ad esaurimento. Analogamente, gli interessati debbono confermare il diritto a beneficiare della priorità nelle scelte della sede, di cui agli articoli 21 e 33 della legge n. 04 del 1992, compilando l'apposita sezione II4 fermi restando gli adempimenti previsti dalla specifica normativa in materia citata in premessa. La sezione II4 deve essere compilata anche dagli aspiranti che acquisiscono il titolo a beneficiare della priorità nella scelta della sede oltre la data di scadenza della domanda di aggiornamento/permanenza.
3. Ai fini dell'assunzione sui posti riservati i candidati interessati devono dichiarare di essere iscritti nelle liste del collocamento obbligatorio, di cui all'articolo 8 della legge n. 68 del 1999, in quanto disoccupati alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di aggiornamento, salvo che abbiano già avuto identica dichiarazione in occasione della presentazione di precedenti istanze di aggiornamento o di nuova iscrizione, fermi restando gli adempimenti previsti dalla specifica normativa in materia citata in premessa. In quest'ultimo caso gli interessati devono pertanto riconfermare soltanto il diritto alla riserva suddetta. Coloro che invece richiedono per la prima volta il diritto alla riserva dei posti e che non possono produrre il certificato di disoccupazione poiché occupati con



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

sommando il tempo determinato alla data di scadenza della domanda o, aggiornamente, indicandone la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta.

4. Il personale docente ed educativo già appartenente al graduatorio ad esaurimento di prima fascia di due province, a seguito della prima integrazione delle graduatorie permanenti, non può essere iscritto, per le medesime graduatorie, nelle stesse province ed invia ad entrambe le province il relativo modello (1), ferma restando la possibilità di trasferimento, da una o da entrambe le province, secondo quanto previsto al precedente comma 1, lett. d).
5. Al personale posseduto dai candidati già iscritti in graduatoria di I, II, III e IV fascia, si aggiunge quello relativo ai nuovi titoli e servizi conseguiti successivamente al 10 maggio 2014 – termine per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di integrazione delle graduatorie ad esaurimento, indicata nei sensi del decreto ministeriale n. 235 del 1 aprile 2014 – ed entro la data di scadenza del termine di presentazione della domanda, ovvero a quelli già posseduti, ma non presentati entro la suddetta data del 10 maggio 2014. I servizi svolti, successivamente, a quest'ultima data, debbono essere dichiarati solo se l'aspirante non abbia raggiunto, per l'anno scolastico 2013/2014, il punteggio massimo consentito.
6. I docenti di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) del presente Decreto aggiungono i titoli conseguiti ai titoli posseduti e valutati anticipatamente alla candidatura dalla graduatoria.
7. A parità di punteggi e prima ancora dell'applicazione del D.M. di preferenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, prevale il candidato che può vantare maggiore anzianità di iscrizione nella medesima graduatoria.
8. In forza di quanto disposto dalle Adunanze Plenarie del Consiglio di Stato del 20 dicembre 2012 n. 11 e del 27 febbraio 2019 n. 5, i docenti in possesso di diploma magistrale destinatari di scolarze di merito slavorevoli, non potranno presentare istanza di aggiornamento.

Art. 2

Norme relative alla valutazione

1. Per il personale iscritto nella I e nella II fascia della graduatoria ad esaurimento, la valutazione dei titoli viene effettuata sulla base della tabella approvata con decreto ministeriale 12 febbraio 2002, n. 41, modificata ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 (collegio II).
2. Per il personale iscritto nella III e nella IV fascia, la valutazione viene effettuata sulla base della tabella di valutazione di cui al decreto ministeriale n. 27 del 15 marzo 2007, integrato dal decreto ministeriale n. 78 del 25 settembre 2007 (collegio 2).
3. Limitatamente ai docenti della scuola primaria e della scuola dell'infanzia, le tabelle di cui ai commi precedenti sono integrate secondo le disposizioni di cui agli art. 7 e 9 comma 5 del D.M. 235/2014 citato in premessa. Al fine l'aspirante, indipendentemente dalla fascia di inserimento, sceglie il posto di insegnamento su cui attribuire il servizio, che sarà valutato, per ciascun anno scolastico, per un massimo di 6 punti nella graduatoria della scuola dell'infanzia e fino ad un massimo di 3 punti nella scuola primaria.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

4. Il punteggio, già conseguito dai candidati per il titolo di accesso, può essere ridefinito nel caso in cui l'interessato chieda la valutazione di altro titolo abilitante, più favorevole, quale il diploma di Didattica della musica, i diplomi accademici biennali di secondo livello che abilitano all'insegnamento di educazione musicale nella scuola secondaria, la laurea in Scienze della formazione primaria, il diploma di Specializzazione all'insegnamento secondario (S.S.I.S.) o il diploma COBASLID. Analogamente, i candidati che siano in possesso di abilitazione conseguita in uno dei Paesi dell'Unione Europea, formalmente riconosciuta con decreto ministeriale di equipollenza ai sensi del D.Lgs. 9 dicembre 2007 n. 206, come modificato da D. Lgs. 28 gennaio 2016 n. 15, recante l'attuazione delle direttive 2005/36/CE e 2013/55/UE e dell'art. 49 del D.P.R. 31 agosto 1999 n. 394 e successive modificazioni, possono chiederne la rivalutazione ai sensi del punto A.4 della vigente tabella di valutazione dei titoli di II fascia (Allegato 2), A.761 Linea, dal Decreto ministeriale di riconoscimento dell'equipollenza, deve risultare che il percorso formativo che ha portato al conseguimento del titolo sia stato analogo ai corsi di cui al richiamato punto A.4 della tabella di valutazione dei titoli sopra richiamata.

Resta inteso che l'attribuzione del bonus di 30 punti di cui al punto A.4 della tabella di valutazione sopra descritta, comporta la decurtazione dell'eventuale punteggio a suo tempo attribuito per il servizio di insegnamento svolto contemporaneamente alla frequenza obbligatoria del percorso di formazione, così come previsto dal punto B3, lett. c), della tabella. Non è possibile, invece, spostare i punteggi già attribuiti ai sensi della tabella di valutazione relativa alla II fascia nelle posizioni ad esaurimento, da una graduatoria ad altra.

5. I titoli di accesso non possono essere comunque sostituiti dai titoli conseguiti ai sensi degli artt. 2 e 15 comma 1 e bis del D.M. 249/20 (o in quanto non sono riconosciuti tra i titoli di accesso alle graduatorie ad esaurimento (già permanenti)). Analogamente, non è consentita seingiare la riserva in corso che si sono abilitati in seguito alla frequenza dei Percorsi Abilitanti Speciali (PAS) e degli altri percorsi formativi istituiti con D.M. 249/2010 (LFA). Pertanto, il titolo di abilitazione dovrà coincidere con la casella a suo tempo inserita all'atto dell'iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento (già permanenti).
6. A decorrere dall'anno scolastico 2003/2004 fino al 31 agosto 2007, in applicazione dell'articolo 1, comma 605, della legge n. 296 del 2006, rimane la doppia valutazione dei servizi svolta nelle scuole dalle persone fisiche e degli istituti penitenziari, nonché nelle pluriclassi delle scuole primarie, situate nei comuni e montani.
7. I servizi prestati nelle scuole di ogni ordine e grado, statali e riconosciute, dei Paesi appartenenti all'Unione europea, sono equiparati ai corrispondenti servizi prestati nelle scuole italiane, anche se prestati prima dell'ingresso dello Stato nella U.E. Ai fini della valutazione di tali servizi, debitamente verificati dall'Autorità diplomatica italiana nello Stato estero, è accertata presso ciascun Ufficio scolastico regionale un'apposita Commissione per la definizione della corrispondenza tra servizi.
8. Il servizio all'atto di cui ai servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se prestati in assenza di permessi.
9. Analogamente a quanto avviene per i corsi abilitanti S.S.I.S., COBASLID, Didattica della musica e per la laurea in Scienze della formazione primaria, anche per i Corsi biennali di secondo livello finalizzati alla formazione dei docenti di educazione musicale nella scuola secondaria, sono previsti 30 punti aggiuntivi al voto di abilitazione. L'attribuzione dei 30 punti comporta, in tutti i casi, la non valutabilità nel servizio prestato.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

contestualmente alle dottrine legali dei corsi stessi, salvo per il personale già iscritto nella graduatoria ad esaurimento, rispettivamente, per la scuola dell'infanzia e primaria e per le classi di concorso A-29 e A-30 di cui al D.P.R. n. 19/2016, già rispettivamente 31/A e 32/A di cui al Decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998 n. 39 e ss.mm.ii., per effetto di precedenti titoli di accesso.

10. Il personale docente ed educativo inserito negli elenchi prioritari convalidati in base ai decreti ministeriali n. 82 e n.100 del 2009, n. 68 e 80 del 2010 e n. 92 del 2011, ha diritto al riconoscimento della valutazione del servizio, o dell'attività prestata mediante la partecipazione a progetti regionali, per l'intero anno (mod. 1 - sez. C5). Al personale docente ed educativo non inserito negli elenchi prioritari, ma comunque iscritto nelle graduatorie ad esaurimento, ovvero in quelle di circolo o di istituto, che abbia svolto le attività progettuali finanziate dalle Regioni, spetta il punteggio relativo alla durata del progetto. Si applicano, al riguardo, i criteri indicati nelle note della Direzione generale del Personale della scuola n. 14655 del 30 settembre 2009, n. 19212 del 7 dicembre 2009 e n. 8191 del 20 settembre 2010 che si declinano come allegato n. 7 al presente decreto. Il titolo valutabile come servizio di insegnamento, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del decreto-legge 17 settembre 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, da la legge 8 novembre 2013, n. 128, in parte possono sì progetti, promossi dalle Regioni previa specifica autorizzazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, della durata minima di 3 mesi. Fine ad un massimo di 8, a partire dalla zona scolastica 2012/2013. La partecipazione ai progetti di cui al presente comma andrà indicata nell'apposita sezione del modulo domanda relativa ai servizi (sezione 4 per i docenti di Strumenti e di I e II fascia e sezione G) per i docenti di III e IV fascia).
11. Le attività progettuali di cui al comma precedente, prestare con rapporti di lavoro non subordinato (prestazioni d'opera, collaborazioni, ecc.) sono valutabili, in relazione ai giorni di effettiva prestazione, come indicato nella tabella di valutazione di titoli di III fascia delle graduatorie di Istituto (fascia 19, punto D primo paragrafo) allegata al D.M. 13/12/07.
12. Il servizio prestato fino all'a. s. 2016/2017 nei corsi esistenti deve essere riferito alla specifica classe di concorso 31/A e 32/A di cui al Decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998 n. 39 e ss.mm.ii. e 77/A di cui al Decreto del Ministro dell'istruzione, università e della ricerca 6 agosto 1999 n. 201 (ora rispettivamente A-29, A-50 o A-56 di cui al D.P.R. n. 19/2016) dalle cui graduatorie si è stati nominati. Per gli anni scolastici successivi, il servizio prestato nelle classi di concorso A-53, A-52 -A-62 -A-54, istituite con il D.P.R. n. 19/2016 è valutabile, relativamente alla prima o alla seconda fascia, ai sensi del punto B della tabella di valutazione dei titoli di I e II fascia (Allegato 1) a scelta dell'interessato, o la classe di concorso A-29 o A-30, relativamente alla III e IV fascia, ai sensi del punto B) della tabella di valutazione dei titoli di III fascia (Allegato 2) a scelta dell'interessato nella classe di concorso A-29 o A-30 come servizio specifico, anche frazionabile in più graduatorie, purchè nel limite di cui alla nota 6 della tabella di valutazione dei titoli di III fascia. Il massimo servizio sarà valutato, relativamente a tutte le fasce della classe di concorso A-53, ai sensi del punto C) letteram) della tabella di valutazione dei titoli di Strumento musicale (Allegato 3), purchè tale servizio non sia stato valutato alla stregua di servizio specifico nella classe di concorso A-29 o nella classe di concorso A-30.
13. Il servizio prestato nei Licei musicali fino all'a. s. 2016/2017, in caso di nomina sulla base delle convenzioni con i Conservatori di Musica, è valutabile ai sensi del comma precedente. A tal fine gli Ambiti territoriali verificheranno che i servizi prestati siano



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- riscontrati dalla presenza dei requisiti richiesti dalle normative vigenti. L'insegnamento di Storia della Musica del Biennio concertistico fino all'a.s. 2016/2017, in corso di attuazione alla classe di concorso A-29 (di cui al D.P.R. n. 19/2016 (già 31/5) di cui al Decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998 n. 39 e ss.mm.ii.)
4. Ai sensi della legge 228/2012 e successive modificazioni, l'opzione di servizio ordinamento è rilasciata dalle Accademie di Belle Arti, ISIA, Conservatori di Musica, istituti concorsuali paragonati, Accademia Nazionale di Danza e Accademia Nazionale di Arte drammatica, e valutato 3 punti ai sensi dell'Allegato 1 lettera C punto 1) (graduatorie di I e II fascia, esclusa strumento musicale) e dell'Allegato 2 punto C1) (graduatorie di III e IV fascia, esclusa strumento musicale).
 15. I titoli già valutati, congiunti o meno a titoli precedenti in occasione dell'aggiornamento, non possono superare il massimo del punteggio e il limite numerico previsto dalla lettera C della tabella.
 16. Sono valutati come il Trentino a ridosso i Titoli di perfezionamento universitari ad esso equiparati per legge o per Statuto.
 17. I titoli accademici, di cui ai punti C.3, C.5, C.7 e C.8 della tabella, sono valutati unicamente se rilasciati da università statali o non statali legalmente riconosciute, italiane o dell'Unione europea.
 18. I corsi di perfezionamento universitari di durata annuale, strutturati su 1.500 ore e 60 crediti, che si concludono con l'esame finale approvato dai rispettivi atenei universitari, sono valutati con gli insegnamenti cui si riferisce la graduatoria, e estrattano i titoli previsti dal punto C.7 della tabella di valutazione dei titoli.
 19. Il titolo di abilitazione nella classe di Concorso A-29 di cui al D.P.R. n. 19/2016, conseguito ai sensi del D.M. 52 del 25 febbraio 2016, è valutabile ai sensi del punto C.7) della tabella di valutazione dei titoli di I e II fascia (Allegato 1) e del punto C2) della tabella di valutazione dei titoli di III e IV fascia (Allegato 2).
 20. Non è valutabile come abilitazione l'inserimento nelle graduatorie di merito dei Concorsi per titoli ed esami di cui al D.D.G. 82/2017, al D.D.G. 103/2016, al D.D.G. 106/2016 e al D.D.G. 107/2016. Resta ferma la valutazione dell'"inserimento in graduatoria di merito, in quanto riconoscimento di eccellenza" relativamente al punto C2) della tabella di valutazione dei titoli di I e II fascia (Allegato 1).
 21. A seguito dell'adeguamento alle nuove classi di concorso di cui al D.P.R. 19/2016 disposto dal Par. 5 del D.M. 13 giugno 2017 n. 400, gli aspiranti inclusi nella graduatoria al esaurimento di classi di concorso istituite con D.P.R. 14 febbraio 2016 n. 19, nelle quali sono risultate più classi di concorso del predigente ordinamento (D.M. 59/1998 e D.M. 201/1999), possono chiedere il ricalcolo del punteggio coi servizi pregressi. A tal fine i servizi prestati fino all'anno scolastico 2016/2017 in una o più delle classi di concorso confluite in un'unica classe o in un'area di nuova istituzione, sono valutati con le tabelle specifiche per la classe di concorso di confluenza di cui al D.P.R. n. 19/2016, richiesta.
 22. Il servizio prestato nelle classi di concorso A-82 e A-81 (Lingua Tedesca nelle scuole di lingua italiana della provincia autonoma di Bolzano, di II e I grado) è valutabile, in qualsiasi fascia, come servizio specifico rispettivamente per le classi di concorso A-24 e A-25 relative alla lingua tedesca.

Art. 5

Norme specifiche per lo strumento musicale nelle attività concertistiche di primo grado ed A-36



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

1. Il personale docente di strumento musicale nella scuola secondaria di primo grado, classe 56-A di cui al D.P.R. n. 19/2016 (già 77/A di cui al Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 6 agosto 1999 n. 201), iscritte nella II fascia – comprensiva anche dell'eventuale graduatoria "di ruolo" costituita in precedenti aggiornamenti – e nelle III e IV fasce delle graduatorie ad esaurimento, può chiedere l'aggiornamento del punteggio con il cui è iscritte in graduatoria e/o presentare domanda di trasferimento per le graduatorie ad esaurimento di altra provincia. La richiesta di trasferimento da una ad altra provincia compete, automaticamente, il trasferimento di tutte le graduatorie in cui l'aspirante è iscritta e, conseguentemente, la cancellazione da tutte le graduatorie della provincia di appartenenza.
2. Nei confronti del suddetto personale continua ad applicarsi la specifica tabella di valutazione dei titoli di cui all'allegata 3. Per i docenti in possesso di titoli non previsti in detta Tabella, in quanto conseguiti a seguito della modifica dell'ordinamento del Conservatorio di Musica, si fa riferimento ai chiarimenti contenuti nella nota ministeriale n. 6350 del 6 maggio 2009 (allegata 4 bis).
3. I titoli artistico-professionali debbono essere opportunamente documentati con la relativa certificazione o attestazione.
4. La valutazione dei titoli artistici e la compilazione delle graduatorie ad esaurimento previste per l'insegnamento di ciascuno strumento, sono effettuate da lì commissioni costituite ai sensi dell'articolo 5, comma 4, del Regolamento sul conferimento delle supplenze, di cui al decreto ministeriale n. 111 del 13 giugno 2007.

Art. 4

Orchestra d'altre voci – Didattica differenziale Montessori e altri metodi differenziati

1. Gli aspiranti sino alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda, siano forniti del titolo di specializzazione sul sostegno secondo la normativa vigente, possono chiedere i corrispondenti posti sul sostegno ad alunni disabili psichici, della vista, dell'udito, per tutti gli ordini e gradi di scuole per i quali siano inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e per i quali sia stato conseguito il titolo di specializzazione.
2. Per gli insegnamenti di scuola dell'infanzia e di scuola primaria sono predisposti i rispettivi concorsi di sostegno, articolati in fasce in cui ciascun aspirante è incluso in base alla migliore collocazione di fascia e col punteggio conseguito in graduatoria.
3. Per tutti gli insegnamenti della scuola secondaria di I grado, è compilato un elenco relativo al sostegno, articolato in fasce in cui ciascun aspirante è incluso in base alla migliore collocazione di fascia e nell'ambito di questa nella graduatoria ad esaurimento di scuola secondaria di I grado nella quale sia inserito col massimo punteggio. Ai sensi del decreto-legge n. 97 (art. 15) n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, recante "Misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca", articolo 15 commi 3 bis e 3-ter, le aree disciplinari del sostegno della scuola secondaria di I grado a decorrere dal presente aggiornamento sono unificate. Pertanto, anche per gli insegnamenti della scuola secondaria di I grado, è compilato un unico elenco relativo al sostegno, articolato in fasce, in cui ciascun aspirante è incluso in base alla migliore collocazione di fascia e nell'ambito di questa nella graduatoria ad esaurimento di scuola secondaria di I grado nella quale sia inserito col massimo punteggio.
4. In relazione alla specificità dei titoli valutabili per la graduatoria ad esaurimento di



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Saranno marcate nella scuola secondaria di I grado e alla conseguente disomogeneità dei punteggi conseguiti in detta graduatoria, rispetto a quelli degli aspiranti inseriti nelle altre graduatorie, anche i docenti di strumento musicale assegnati come tali nell'elenco di sostegno con il punteggio rideterminato sulla base della corrispondente tabella di valutazione utilizzata per il restante personale che concorre nel medesimo elenco. Il servizio prestato su posto di sostegno da esodiar fuori dalla graduatoria di Strumento musicale è equiparato all'insegnamento prestato nello specifico strumento.

5. Il servizio su posto di sostegno, se prestato con il possesso del diploma di specializzazione, è valutato con punteggio interno in una delle classi di concorso o posto di insegnamento comune del massimo grado di istruzione, indipendentemente dall'area disciplinare in cui è stato prestato. In mancanza di detta diploma di specializzazione la valutazione del servizio è destinata obbligatoriamente alla graduatoria da cui è derivata la posizione alla cui conferimento della nomina.
6. Gli aspiranti titolari di titolo di specializzazione triennale figurano negli elenchi del sostegno con l'indicazione della loro specializzazione e possono accedere solo a posti di sostegno per lo specifico disciplina dell'anno.
7. Il diploma di specializzazione per l'attività di sostegno, in quanto utile per l'accesso agli specifici elenchi, non è valutabile come "altro titolo" ai sensi della tabella di valutazione.
8. Il personale che abbia già dichiarato in concessione di precedente integrazione e aggiornamento delle graduatorie il possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, può rinunciare alla nomina sul posto di sostegno, compilando l'apposita sezione C2, e condizioni che non abbia conseguito, ai sensi del decreto ministeriale n. 2 del 2005, articoli 2, 3 e 4, attuativi della Legge n. 143/2004, né il titolo di specializzazione, né l'iscrizione, né l'abilitazione all'insegnamento.
9. Per accedere all'insegnamento nelle scuole Montessori è necessario essere in possesso alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda, dello specifico diploma di Specializzazione nella didattica differenziata Montessori.

Art. 5

Graduatore ed esaurimento per le scuole speciali per minorati della vista e dell'udito

1. L'aggiornamento delle graduatorie del sistema per le istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e per sordi, è disposta ai sensi del presente articolo, nonché secondo i presupposti indicati, in merito a cupole ed.
2. Ai fini dell'attribuzione del punteggio, di cui alla lett. B della tabella di valutazione del CioE, sono valutati solo i servizi prestati, rispettivamente, nelle istituzioni scolastiche ed educative per non vedenti e sordi, corrispondenti al posto di ruolo o classe di concorso cui si partecipa.
3. La definizione delle graduatorie di cui al presente articolo viene effettuata senza l'intervento del sistema informativo, con procedura manuale.
4. Con analogo procedimento manuale vengono costituite le graduatorie d'istituto di I grado per le predette istituzioni speciali. La scelta delle istituzioni scolastiche speciali rientra nel limite numerico dalle istituzioni scolastiche della provincia prescelta.
5. L'ammissione nei ruoli speciali per non vedenti e per sordi obbliga il personale a permanere nell'istituto di assegnazione per almeno 5 anni.
6. Il servizio prestato nelle scuole speciali può essere valutato, in alternativa, per le corrispondenti graduatorie su posto comune, a scelta dell'interessato.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 6

Conferma dell'iscrizione con riserva – Scioglimento della riserva

1. Devono considerarsi di permanere in graduatoria con riserva, compilando il modello 1:
 - a) coloro che sono già iscritti con riserva in graduatoria ad esaurimento in quanto in attesa del conseguimento del titolo scolaziale che viene acquisito dopo il termine di scadenza della presentazione delle domande;
 - b) coloro che, già iscritti con riserva in graduatoria ad esaurimento, hanno ancora pendente un ricorso giurisdizionale o straordinario al Capo della Stato, avverso l'esclusione dalle graduatorie medesima o avverso le perpeticuate procedure abilitanti, ferma restando quanto previsto all'articolo 1, comma 8.I suddetti docenti, pur permanendo in posizione di riserva, devono comunque dichiarare i titoli valutati.
2. I docenti iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento in quanto in attesa del conseguimento di titolo, ivi compresi i docenti di cui all'articolo 15, comma 17, del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010, n. 249, possono chiedere lo scioglimento della riserva se hanno acquisito il predetto titolo alla data di scadenza per la presentazione del comando, compilando il modello 1. Nella compilazione della domanda il periodo di durata legale da corso da indicare per l'eventuale decorrenza del servizio decorre dalla data di iscrizione al corso medesimo.
3. L'abilitazione conseguita dai candidati di cui all'articolo 15, comma 17, del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, è valutata ai sensi del punto A.4 nella seguente tabella di valutazione dei titoli di III fascia delle graduatorie ad esaurimento.
4. I candidati di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3 presentano la domanda di permanenza in graduatoria con riserva o di scioglimento della riserva nella provincia in cui sono iscritti con riserva ovvero la domanda di trasferimento con riserva e del conseguente scioglimento della riserva, nella provincia in cui si richiede l'inclusione.
5. Coloro che, già iscritti con riserva in graduatoria, non presentano istanza ai sensi del presente articolo, sono cancellati dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi, come precisato all'articolo 1, comma 1 lettera g).

Art. 7

Utilizzazione delle graduatorie ad esaurimento

1. Le graduatorie hanno validità per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022 e sono utilizzate, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 maggio 1999, n. 124, o fin dalle osservazioni a tempo indeterminato se espressamente autorizzati. Dalle stesse graduatorie sono altresì utilizzate le supplenze annuali e quella fino al termine delle attività didattiche.
2. Con successivi provvedimenti, sono dettate disposizioni sulle procedure di assunzione a tempo indeterminato e a tempo determinato.

Art. 8

Requisiti generali di ammissione



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

1. Gli aspiranti, oltre ai requisiti specifici indicati nei precedenti articoli, devono possedere alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, i seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini gli stranieri non apolidi appartenenti alla Repubblica), ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o di Paesi terzi che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 18, paragrafi 1 e 3-bis, del Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165; Titolari di Carta Blu I.T., ai sensi degli articoli 7 e 13 della Direttiva 2000/309/CE del Consiglio Europeo; familiari di cittadini italiani, ai sensi dell'art. 23 del Decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30;

b) età non inferiore ad anni 18 e non superiore ad anni 67 al 31 settembre 2019;

c) godimento dei diritti politici, tenuto conto anche di quanto disposto dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16, recante norme in materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali;

d) per i cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva, posizione regolare nei confronti di tale obbligo (articolo 2, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 604 del 1996 e legge n.236 del 24 agosto 2005).

2. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono, inoltre, possedere i seguenti requisiti:

a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;

b) avere adeguata conoscenza della lingua italiana, secondo quanto previsto anche dalla nota circolare 7 ottobre 2013 n. 5274 (requisito richiesto anche per tutti gli altri candidati che non hanno la cittadinanza italiana);

c) essere in possesso, fatta eccezione per la cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;

3. Non possono partecipare alla procedura:

a) coloro che siano esclusi dalle offerte all'uso politico;

b) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento;

c) coloro che siano stati dichiarati decessori da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con DPR 16 gennaio 57 n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o siano incorsi nelle sanzioni disciplinari previste dal vigente contratto collettivo nazionale del comparto "Istruzione e Ricerca" (sanzione "senza" (risarcimento con preavviso e licenziamento senza preavviso) o nella sanzione disciplinare della destituzione);

d) coloro che si trovino in una delle condizioni esclusive di cui alla legge 18 gennaio 1992, n. 16;

e) coloro che siano temporaneamente inutilizzati o interdetti, per il periodo di durata dell'invalidità o dell'interdizione;

f) coloro che siano incorsi nella radiazione dal albo professionale degli insegnanti;

g) dipendenti dello Stato o di enti pubblici collegati a ripeto in applicazione di disposizioni di carattere transitoria o speciale;

h) gli insegnanti non di ruolo che siano incorsi nella sanzione disciplinare dell'esclusione definitiva o temporanea dall'insegnamento, per tutto la durata di ciascuna sanzione.

4. Gli aspiranti che richiederò le graduatorie per l'insegnamento nelle scuole di lingua slovena è richiesta la conoscenza parlata e scritta della lingua slovena, dimostrata al



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Eselle di madrelingua, come prescritto dall'art. 42^b, comma 2 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e dall'art. 6 del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 8 ottobre 2015, n. 839.

3. Tutti i candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accettazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 1. L'amministrazione può disporre, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati non in possesso dei citati requisiti ammissivi in qualsiasi momento della procedura.


Art. 9

Modalità di presentazione delle domande

1. La domanda di partecipazione di aggiornamento, di conferma dell'inclusione con riserva e di scioglimento della riserva (mod. 3), dovrà essere presentata alla sede territoriale dell'Ufficio scolastico regionale che ha gestito la relativa domanda per il triennio 2014/2015, 2015/6 e 2016/2017, come oggetto dell'art. 1 comma 105 del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 219, convertito nella legge 25 febbraio 2016, n. 24.
2. Le domande di reinserimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) (mod.1) dovrà essere presentata alla sede territoriale dell'Ufficio scolastico dalle cui graduatorie ad esaurimento il candidato era stato cancellato, salvo che il candidato medesimo non venga contestualmente trasferito nelle graduatorie ad esaurimento di altra provincia.
3. La domanda di trasferimento (mod. 1), anche della posizione con riserva e dei candidati di cui al precedente comma 2, va diretta alla stessa sede territoriale prescelta.
4. Le domande di cui al comma precedente, complete delle relative dichiarazioni sostitutive di certificazioni, dovrà essere presentata entro e non oltre il termine del 16 maggio 2019 esclusivamente con modalità telematica, salvo quanto previsto al successivo comma 5, conformemente al codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. Si aderisce di seguito le modalità e i termini per l'utilizzo della citata funzionalità web, per la cui attuazione sono previste due fasi, la prima preceduta e la seconda:

 - a) registrazione del personale interessato alle operazioni, che prevede anche un fase di riconoscimento facciale presso una istituzione scolastica, qualora non sia stata già compiuta in precedenza, ma essere svolta con effetto dal 26 aprile 2019 al 15 maggio 2019 (entro le ore 14:00) nella sezione dedicata "Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - inserimento", presente sull'home page del sito internet di questo Ministero;
 - b) inserimento della domanda via web. Dal 16 maggio 2019 al 15 maggio 2019 (entro le ore 14:00) nella sezione dedicata "Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - inserimento", presente sul sito internet del Ministero.

5. Gli aspiranti del zona A e la decedenti tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, seguendo lo schema del modello 1, senza produrre alcuna certificazione, E' richiesta una relativamente a:
 - certificazioni sanitarie attestanti diritti di riserva dei posti o di precedenza;
 - titoli artistici-professionali di cui all'articolo 5, comma 5, del presente decreto;
 - servizi di cui all'articolo 2, comma 7, del presente decreto;
6. Le operazioni annuali di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento asservono gli stessi termini di cui al comma 2 del presente articolo.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 9 bis

Graduatorie di Istituto

1. Con il presente decreto sono aggiornate le graduatorie di Istituto di I fascia per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, in attuazione di quanto disposto dall'art. 1, comma 10 bis, del decreto legge 30 dicembre 2015 n. 210 convertito in Legge 25 febbraio 2016 n. 2.
2. Hanno titolo a presentare domanda di inserimento nella I fascia delle graduatorie di Istituto gli aspiranti inseriti nella graduatoria ad esaurimento di cui al presente decreto, per il medesimo posto o classe di concorso a) quale si utilizza la graduatoria di Istituto, secondo le modalità di cui all'art. 5, comma 4, del Regolamento adottato con D.M. 13 giugno 2007 n. 131.
3. Gli aspiranti di cui al comma precedente consegnano l'iscrizione nelle graduatorie di Istituto di I fascia per effetto della presentazione del modello B di scelta nelle istituzioni scolastiche, secondo la graduazione derivante dall'automatica trasposizione dell'ordine di scoglimento, di punteggio e di precedenza con cui figurano nelle corrispondenti graduatorie ad esaurimento.
4. La costituzione degli elenchi di sostegno delle Istituzioni scolastiche avviene secondo le specifiche disposizioni impartite all'art.6 del Regolamento, con eccezione delle disposizioni relative alla formazione degli elenchi di sostegno nelle scuole secondarie di secondo grado, che, ai sensi dell'art. 15, commi v-bis e 4-ter del decreto Legge n. 164/2013 convertito con modificazioni della Legge 8 novembre 2013, n. 128, vengono costituiti in unica elenco, senza alcuna suddivisione in aree disciplinari, anche relativamente alla prima fascia.
5. La domanda di inserimento, da effettuarsi tramite la presentazione del modello B, deve essere presentata in via telematica secondo le seguenti modalità:
 - a) registrazione del personale interessato: tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica, e qualora non sia stata già compiuta in precedenza, può essere svolta on line, secondo la procedura in corso nell'apposita sezione dedicata, "Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - registrazione", presente sull'home page del sito internet di questo Ministero;
 - b) insediamento della domanda via web: detta operazione viene effettuata dal 15 luglio 2019 al 29 luglio 2019 (ore 14,00) nella sezione dedicata, "Istanze on line - presentazione delle Istanze via web - inserimento", presente sul sito internet del Ministero.
6. Le modalità di scelta della provincia ed il numero massimo di istituzioni scolastiche alle quali richiedere l'inclusione nelle graduatorie di circolo e di Istituto sono disciplinate dal art.5, commi 6, 7 e 8, del Regolamento e dall'art. 6 del D.M. 1 aprile 2017 n. 574.
7. In ragione di quanto disposto dall'art. 1, comma 10 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 2015 n. 210, convertito in Legge 25 febbraio 2016 n. 21, gli aspiranti di I fascia, che risultino iscritti anche nelle graduatorie di Istituto di II e III fascia costituite ai sensi del D.M. 1 giugno 2017 n. 174, non potranno scegliere le istituzioni scolastiche, ivi inclusa la scuola capofila, ai fini dell'iscrizione alla I fascia, ma dovranno confermare con il modello B, le stesse sedi già indicate nel precedente aggiornamento per la II e III fascia, salvo gli effetti del diversamento o, necessariamente per la stessa provincia di iscrizione, ai sensi dell'art. 5 comma 6 del



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Requisiti

8. Per effetto della istituzione e decanato di n. 330197/01 dei centri ricerca agrari delle scuole di Monza – Brianza e della definizione delle dotazioni organiche sulle stesse scuole, i centri che sono già nel ruolo nelle graduatorie di I e/o II fascia delle graduatorie di Istituto di Milano e che a seguito delle richiamate operazioni tecniche risultino collocati nelle istituzioni scolastiche della provincia di Milano e di Monza Brianza, devono confermare con il modello B le stesse sedi a fini dell'aggiornamento della loro posizione nella prima fascia di Istituto.
9. I soggetti di cui ai commi 1 e 8, iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e già collocati nelle graduatorie di II e/o III fascia delle graduatorie di Istituto attribuite ai sensi del D.M. 374/2017, che cadono l'iscrizione in I fascia per un insegnamento non impartito nelle sedi già espresse all'atto del precedente aggiornamento della II e III fascia delle graduatorie di Istituto, possono, comunque, sostituire, nelle stesse province di iscrizione della II e/o III fascia, una o più istituzioni scolastiche esclusivamente per i nuovi insegnamenti per i quali si chiede l'iscrizione in I fascia, mentre non è consentito cambiare sedi qualora nelle stesse tali insegnamenti risultino già impartiti. La sostituzione delle sedi nella I fascia di Istituto comporta la cancellazione dalle graduatorie di Istituto II e III fascia per gli altri insegnamenti impartiti nella sede sostituita.
10. L'eventuale iscrizione con riserva in I fascia non pregiudica la permanenza a pieno titolo, per il medesimo insegnamento, nella II fascia delle graduatorie di Istituto, sostituite ai sensi del D.M. 374/2017.

Art. 10

Regolarizzazioni ed iscrizioni

1. È ammessa la regolarizzazione delle domande presentate in forma incompleta o parziale. In tal caso la commissione interinale assegna all'aspirante un breve termine predefinito per la regolarizzazione.
2. È vietata l'esclusione:
a) la domanda presentata fuori termine;
b) la domanda presentata in modalità differente da quanto descritto ai commi 4 e 5 del precedente articolo 6.
3. Sono, altresì, esclusi dal concorso, pur avendo presentato la domanda nei termini previsti, coloro che non risultino in possesso dei requisiti prescritti o che abbiano violato le disposizioni di cui all'articolo 1, concernenti l'obbligo di presentare la domanda di trasferimento nelle graduatorie ad esaurimento in non più di una provincia.
4. L'esclusione è disposta con riferimento alle dichiarazioni rese dal candidato nella domanda, ovvero alla documentazione prodotta, ovvero ancora agli accertamenti effettuati dalla competente autorità scolastica.
5. Le violazioni della normativa in materia di autocertificazione che emergono dai controlli di cui al precedente comma 4 e ai successivi articoli 15 sono soggette a sanzioni civili, penali ed amministrative.

Art. 11

Procedura graduatoria ed elenco di merito - Bando di concorso



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

1. Il Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale o un dirigente delegato dispone la pubblicazione, sul sito internet dell'Ufficio di Ambito territoriale di riferimento, delle graduatorie provinciali ad esaurimento provvisorie, aggiornate secondo le disposizioni del presente decreto.
2. In sede di pubblicazione dovranno essere osservate le disposizioni di cui al Regolamento (UE) 2016/679.
3. Va espressamente indicato, in uno alle pubblicazioni, il possesso, da parte di ciascun aspirante iscritto in graduatoria, dell'idoneità all'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria, nel titolo o specializzazione all'insegnamento su posti di sostegno o all'insegnamento secondo l'indirizzo didattico: Collezionato Montessori, Freinet e Agazzi. Ai fini dello svolgimento delle attività su posti di sostegno agli alunni disabili, sono predisposti posti di docenti nei quali sono esonerati i docenti che hanno conseguito il titolo di abilitazione o di specializzazione a seguito dei corsi speciali, di cui al D.M. n. 21 del 2005, che all'articolo 7, comma 9, prescrive la priorità nei gli interessi e la nomina su posti di sostegno, ai fini della stipula di contratti a tempo indeterminato e determinato. Per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria è predisposto un elenco, articolato in due fasce, in cui vengono inseriti, sulla base della fascia di appartenenza, del punteggio e delle altre situazioni personali conseguite in graduatoria ad esaurimento, i candidati in possesso della specializzazione o di idoneità all'insegnamento della lingua inglese, conseguita con procedura concorsuale o di idoneità all'insegnamento nella scuola primaria e con la laurea in Scienze della Letteratura, primaria, in cui è riportato il superamento dell'esame linguistico a. in sardo/italiano, il possesso della laurea in lingua straniera inglese.
4. Entro 5 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie può essere presentato reclamo da parte dei candidati all'Ufficio che ha posto la domanda di aggiornamento dello stesso per quanto attiene al punteggio attribuito ed alla posizione in graduatoria. Il medesimo Ufficio può procedere, anche in autotutela, alle rettifiche necessarie.
5. Entro le operazioni di propria competenza, il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale o un dirigente delegato pubblica le graduatorie provinciali definitive, con le medesime modalità di cui ai precedenti articoli 1 e 2.
6. Avverso gli atti di aggiornamento delle graduatorie possono essere esperiti i ricorsi giurisdizionali e amministrativi previsti dall'art. 28 del presente decreto.

Art. 12

Obblighi dei particolari per scuole ed istituti con lingua di insegnamento sloveno di Trieste, Gorizia ed Udine

1. Ai sensi dell'articolo 425 e seguenti del decreto legislativo n. 297 del 1994, il competente Ufficio scolastico regionale provvederà ad emanare tempestivamente apposito decreto, per la definizione dei tempi e modalità per la presentazione delle domande da parte del personale interessato del sistema scolastico statale, con lingua di insegnamento sloveno delle province di Trieste, Gorizia ed Udine.
2. Il provvedimento di cui al precedente comma sarà emanato tenendo conto delle disposizioni generali dettate con il presente decreto, nonché delle disposizioni particolari previste dagli articoli 435 e seguenti del decreto legislativo n. 297 del 1994.



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 13

Regioni a struttura autonoma

1. Per le province di Bolzano e Trento e per la regione Valle d'Aosta, vigono le disposizioni adottate in materia dalle Autorità scolastiche competenti sul territorio negli specifici ed autonomi provvedimenti.

Art. 14

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi del Regolamento generale per la protezione dei dati personali del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, n. 679, e del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - *codice in materia di protezione dei dati personali*, si informano i candidati alla presente procedura concorsuale per soli titoli che il trattamento dei dati personali da essi forniti o comunque a tale scopo acquisiti dall'Amministrazione, è finalizzato unicamente all'espletamento della procedura medesima.
2. In relazione alle finalità sopra descritte, l'omissione di tali dati è obbligatoria.
3. Ai candidati è riconosciuto il diritto di accedere ai propri dati, di chiederne la rettifica e la cancellazione e la limitazione, di chiedere la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato strutturato), nonché di opporsi al loro trattamento rivolgendo le richieste al competente USR che esercita le funzioni di tutela del trattamento.
4. Nel caso in cui si rilegga che il trattamento dei dati personali a loro carico sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016, i candidati hanno il diritto di proporre esposto al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento UE 679/2016.

Art. 15

Controlli

1. Le procedure di controllo sono effettuate secondo quanto previsto negli artt. 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 495 e s.m.i.
2. Qualora l'Ufficio scolastico territorialmente competente abbia necessità di effettuare operazioni di controllo sulle posizioni di docenti trasferiti da una istruzione di altra provincia, dovrà richiedere i relativi fascicoli all'Ufficio della provincia di provenienza, che ne curerà la trasmissione previa verifica della completezza di tutta la documentazione a suo tempo presentata. Sarà altresì cura dell'ufficio richiedente controllare la coerenza tra il punteggio complessivo e i titoli effettivamente dichiarati e posseduti, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma precedente.

Art. 16

Disposizioni finali e chiusura



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

1. Tutta la medaglietta, le tabelle e gli allegati allegati al presente decreto, ne costituiscono parte integrante unicamente alle avvertenze, indicazioni e note in essi contenute.
2. Per quanto non previsto dal presente decreto valgono le disposizioni contenute nella norme citate in premessa.

IL MINISTRO
Prof. *Luciano* *Bianchi*

Allegati

- Modello 1 – Domanda di aggiornamento permanente nel ruolo meritocratico e nell'incremento riservato incrementario
Allegato 1 – Tabella di valutazione del titolo I (1-10) base
Allegato 2 – Tabella di valutazione del titolo II (1-19) base
Allegato 3 – Tabella di valutazione del titolo di studio omologato
Allegato 3bis - Nota prot. 6 maggio 2005 (Criteri di strumento musicale)
Allegato 4 – Elenco classi di concorso per pedagogia (Decreto Ministeriale D.M. 8/1998 e D.M. 20/1999)
Allegato 5 – Elenco classi di concorso separabili ex art. 10 D.P.R. n. 49/2001
Allegato 6 – Tabella congruenza classi di concorso di cui al D.P.R. n. 92/06 e relativi indici meccanografici
Allegato 7 – Note e elenchi pertinenti